



STATUTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE IL 6 SETTEMBRE 2023

CAPO I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Articolo 1

Denominazione dell'istituzione scolastica

1. Il presente statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", il documento fondamentale dell'istituzione scolastica denominata "Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado di Lavis", di seguito indicata con il termine istituzione che ha sede a Lavis in via Carlo Sette 13/A.

2. Ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi in esso contenuti tutte le persone dell'istituzione hanno l'obbligo di far riferimento.

Articolo 2

Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione è nell'ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale n. 5 del 2006 declina l'autonomia in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo e ne sancisce i principi.

2. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Articolo 3

Principi generali dell'istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione si informa ai seguenti principi generali che si traducono in strategie miranti al perseguimento delle mete educative condivise:

- a. centralità del soggetto che apprende e che è costruttore attivo del proprio processo di crescita;
- b. attenzione alla relazione educativa, che si traduce nella cultura dell'accoglienza, nella valorizzazione dei rapporti interpersonali, nella costruzione di un clima sociale positivo, nel rispetto di tutte le diversità;
- c. flessibilità disciplinare e funzione formativa dei curricula progettando pertanto percorsi che concorrono alla formazione integrale della persona;
- d. formazione di cittadini che si pongono in relazione attiva con l'ambiente e il territorio in cui vivono e crescono.

Articolo 4 ***Criteri di organizzazione***

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
 - a. adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
 - b. differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
 - c. partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto d'istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
 - d. leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
 - e. programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
 - f. valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d'istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
 - g. informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
 - h. valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità;
 - i. gestione dell'istituzione ispirata a criteri di programmazione e controllo del risultato, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e partecipazione.

CAPO II

Organi dell'istituzione autonoma

Articolo 5

Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a. il Consiglio dell'Istituzione;
 - b. il dirigente dell'istituzione;
 - c. il collegio dei docenti;
 - d. il consiglio di classe;
 - e. il Gruppo di Lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto;
 - f. il revisore dei conti.

2. E' altresì istituita la Consulta dei Genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.

3. Il Consiglio dell'Istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Articolo 6

Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'Istituzione

1. Il Consiglio dell'Istituzione è composto da 17 membri così suddivisi:
 - a. di diritto: il dirigente dell'istituzione;
 - b. elettivi: n. 6 rappresentanti dei docenti - n. 6 rappresentanti dei genitori - n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - c. designati: n. 3 rappresentanti del territorio, di cui due per il Comune di Lavis e uno per il Comune di Terre d'Adige.

2. Il Consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il Consiglio dell'Istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 recante "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi".

4. Tutti i membri del Consiglio dell'Istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'Istituzione.

6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. I rappresentanti del territorio sono nominati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza. Essi partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

9. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

10. Il Consiglio dell'Istituzione può eleggere a maggioranza dei suoi componenti (fra la componente dei genitori) anche un vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 **Funzioni del Consiglio dell'Istituzione**

1. Il Consiglio dell'Istituzione è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a. lo statuto e il regolamento interno;
- b. gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- c. il progetto d'istituto;
- d. il bilancio e il conto consuntivo;
- e. il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
- f. le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
- g. gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

Articolo 8 **Funzioni del dirigente dell'istituzione**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b. elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
- c. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;

- d. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Articolo 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Articolo 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:

- a. l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b. la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal Consiglio dell'Istituzione;
- c. l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
- d. le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- e. la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

Articolo 11 ***Composizione del consiglio di classe***

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori della stessa.

2. Fanno parte del consiglio di classe 2 rappresentanti dei genitori per la scuola primaria e 3 rappresentanti dei genitori per la scuola secondaria di primo grado.

3. Fanno parte del Consiglio di classe tutti i docenti della classe. I rappresentanti dei genitori di ciascuna classe sono eletti ogni due anni dalla componente stessa, ad eccezione di quelli delle classi del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado la cui elezione è di durata annuale. L'elezione avviene con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro 60 giorni dall'inizio delle lezioni. I rappresentanti dei genitori restano in carica purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Articolo 12 ***Funzioni del consiglio di classe***

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

3. Il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Articolo 13 ***Composizione e durata in carica del Gruppo di Lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto***

1. Il Gruppo di lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, della legge provinciale n. 5 del 2006 e tenuto conto delle Linee Guida provinciali per l'AUTOVALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE.

2. Il Gruppo di lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto dura in carica 3 anni.
3. Il dirigente presiede e coordina le attività del Gruppo che è composto da almeno 3 e massimo 4 docenti, di cui:
 - 2 docenti in rappresentanza della Scuola Primaria
 - 2 docenti in rappresentanza della Scuola Secondaria di I Grado incluso il docente con incarico di coordinamento.
4. Il dirigente e il Gruppo di lavoro si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti previsti, dell'apporto del Responsabile amministrativo, del personale di segreteria, dei collaboratori del dirigente o di altri esperti.
5. I membri della componente docente sono nominati dal collegio dei docenti, tenendo conto della disponibilità, dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione.
6. Tutti i membri del Gruppo di Lavoro restano in carica per la durata del mandato. Al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione, in caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, il Collegio Docenti provvede ad una nuova nomina entro 60 giorni dal verificarsi di tale situazione.
7. La funzione di coordinamento del Gruppo di Lavoro è affidata al dirigente scolastico o al Docente coordinatore da lui delegato.
8. Le attività del Gruppo di Lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto e i relativi risultati verranno condivisi con le componenti della comunità scolastica (Consiglio d'Istituto, Collegio dei Docenti e Consulta dei Genitori) attraverso la presentazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), degli esiti delle diverse rilevazioni standardizzate (IPRASE, INVALSI, ecc.) e del Piano di Miglioramento.

Art. 14

Funzioni del Gruppo di Lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto

1. Il Gruppo di lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell'Istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il Gruppo di lavoro si avvale di ulteriori propri indicatori al fine di monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto di istituto.
3. Il Gruppo di lavoro elabora con cadenza triennale un rapporto di autovalutazione (RAV) utilizzando una specifica piattaforma digitale predisposta dal Comitato Provinciale di Valutazione. Il RAV è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto di istituto, anch'esso triennale. Il RAV può essere aggiornato annualmente.

Articolo 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Articolo 16 **Consulta dei Genitori**

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori, formula proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative, ove richiesto esprime pareri agli organi competenti dell'istituzione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti e riguardo a progetti rivolti ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta da:

- a. i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
- b. i rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'Istituzione;
- c. i rappresentanti delle associazioni dei genitori del territorio di competenza dell'istituzione riconosciute ai sensi dell'articolo 27 e che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita con provvedimento del dirigente dell'istituzione. La consulta dura in carica due anni ed elegge tra i suoi componenti un presidente, che dura in carica tre anni e decade se cessa di far parte della consulta; il presidente successivamente eletto dura in carica fino al termine del triennio. Il presidente costituisce riferimento della Consulta anche per il dirigente dell'istituzione; la consulta può nominare anche un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I membri della consulta durano in carica nella stessa finché mantengono i requisiti per l'elezione e la nomina negli organi di provenienza.

5. Il funzionamento della consulta è disciplinato dell'art. 6 del Regolamento d'Istituto.

6. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

CAPO III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Articolo 17

Contenuti del progetto di istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione, tenendo conto degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto d'istituto contiene:
 - a. l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b. gli obiettivi educativi, culturali e formativi;
 - c. il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d. i progetti e le attività previsti ad integrazione del curricolo;
 - e. le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia al superamento dello svantaggio sia alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f. i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g. i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
 - h. i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti;
 - i. i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti, nell'ottica del miglioramento;
 - j. le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola;
 - k. le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie;
 - l. gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Articolo 18

Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è adottato dal Consiglio dell'Istituzione.
2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il Consiglio dell'Istituzione coinvolge le componenti della comunità scolastica, acquisisce le proposte della consulta dei genitori e può chiedere contributi ai soggetti del territorio che si occupano di politiche formative.
4. Il progetto d'istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente, è approvato entro il mese di febbraio dell'anno precedente l'entrata in vigore dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti.
5. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Articolo 19 ***Carta dei servizi***

1. Il Consiglio dell'Istituzione adotta la carta dei servizi dell'istituzione come documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione. La carta dei servizi in particolare descrive:

- a. i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza;
 - b. i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture dell'istituzione;
 - c. i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - d. i servizi amministrativi e relative procedure; e. i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - e. le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - f. le procedure per i reclami;
 - g. i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.
2. La carta dei servizi è resa pubblica con le stesse modalità del progetto d'istituto.

Articolo 20 ***Contenuti del regolamento interno***

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.

2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento dell'istituzione il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- a. gli orari dell'attività scolastica;
- b. le modalità di entrata e uscita degli studenti, le assenze, i ritardi, le entrate e uscite fuori orario;
- c. i rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- d. il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- e. i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione, visite guidate e scambi;
- f. l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei genitori;
- g. i criteri e le modalità per l'utilizzo delle fotocopiatrici, dei telefoni, delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
- h. i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.

3. Il regolamento interno disciplina inoltre gli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento degli organi dell'istituzione, con esclusione del collegio dei docenti, e in particolare provvede a definire le modalità:

- a. per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- a. di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- b. di elezione delle componenti elettive del consiglio di classe;
- c. di funzionamento della consulta dei genitori;
- d. di pubblicità degli atti.

4. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti e la consulta dei genitori.

Articolo 21

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. Il Consiglio dell'Istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento il Consiglio dell'Istituzione può acquisire le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

Articolo 22

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

- a. un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- b. una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
- c. essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e. ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorare il rendimento scolastico e formativo;
- f. alla privacy e alla sicurezza.

Articolo 23

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo, in ogni caso il dovere:

- a. alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b. ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- c. al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
- d. al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e. ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f. ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g. a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico.

Articolo 24

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto all'articolo 21 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativo, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b. la responsabilità disciplinare è personale;
- c. in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
- d. comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

- a. del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione; a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
- b. del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
- c. del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
- d. dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Articolo 25

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio dell'Istituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno dell'istituzione e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.

CAPO IV
Strumenti di programmazione finanziaria

Articolo 26
Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto di istituto.

2. Il Consiglio dell'Istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'Istituzione e delle linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

CAPO V
Partecipazione all'attività dell'istituzione

Articolo 27
Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori che rispettino quanto previsto dal comma 3.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del Consiglio dell'Istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute, mettendo loro a disposizione spazi ed eventualmente altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Articolo 28
Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale e secondo quanto disposto dall'articolo 108 della legge provinciale n. 5 del 2006.

CAPO VI
Rapporti con il territorio

Articolo 29
Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio, nonché quelli nazionali ed internazionali, una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali.

2. A tal fine l'istituzione favorisce la partecipazione a progetti e iniziative e ne promuove in proprio per realizzare gli obiettivi formativi previsti dal progetto d'istituto. In particolare l'istituzione:

- a. aderisce o promuove la costituzione di reti con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b. attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera.
- c. partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale;
- d. promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Omissis.

CAPO VII
Norme finali

Articolo 30
Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio dell'Istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.

3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.

4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

INDICE GENERALE

CAPO I	Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione
Articolo 1	Denominazione dell'istituzione scolastica
Articolo 2	Autonomia dell'istituzione
Articolo 3	Principi generali dell'istituzione
Articolo 4	Criteri di organizzazione
CAPO II	Organi dell'istituzione autonoma
Articolo 5	Organi dell'istituzione
Articolo 6	Composizione, durata, individuazione e nomina del Consiglio dell'Istituzione
Articolo 7	Funzioni del Consiglio dell'Istituzione
Articolo 8	Funzioni del dirigente dell'istituzione
Articolo 9	Composizione del collegio dei docenti
Articolo 10	Funzioni del collegio dei docenti
Articolo 11	Composizione del consiglio di classe
Articolo 12	Funzioni del consiglio di classe
Articolo 13	Composizione e durata in carica del Gruppo di Autovalutazione d'istituto
Articolo 14	Funzioni del Gruppo di Lavoro per l'Autovalutazione d'Istituto
Articolo 15	Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti
Articolo 16	Consulta dei genitori
CAPO III	Strumenti di programmazione e organizzazione
Articolo 17	Contenuti del progetto d'istituto
Articolo 18	Approvazione e durata del progetto d'istituto
Articolo 19	Carta dei servizi
Articolo 20	Contenuti del regolamento interno
Articolo 21	Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
Articolo 22	Diritti fondamentali degli studenti
Articolo 23	Doveri fondamentali degli studenti
Articolo 24	Mancanze disciplinari e relative sanzioni
Articolo 25	Modalità di approvazione dei regolamenti
CAPO IV	Strumenti di programmazione finanziaria
Articolo 26	Bilancio di previsione e conto consuntivo
CAPO V	Partecipazione all'attività dell'istituzione
Articolo 27	Diritto di riunione e di assemblea
Articolo 28	Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico
CAPO VI	Rapporti con il territorio
Articolo 29	Partecipazione a progetti e iniziative
CAPO VII	Norme finali
Articolo 30	Approvazione, pubblicità e revisione dello statuto